



DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 317 DEL 31/03/2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - anno 2020

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" con la quale è stata istituita ARPAL Umbria quale ente strumentale della Regione Umbria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale;

Vista la D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 "Art. 49, comma 4 L.R. 14.02.2018 n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro "Approvazione articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria", con la quale è stata adottata,

ai sensi di quanto previsto dall'art 49, paragrafo 4 della L.R. 1/2018, l'articolazione organizzativa dell'Agenzia ARPAL Umbria;

Visto il Regolamento dell'ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29.06.2018 "Legge Regionale 1/2018, Art. 49, c.7- Provvedimenti attuativi per l'operatività dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)";

Vista la determinazione direttoriale n. 352 del 06.05.2019 recante "Disposizioni organizzative Arpal: revisione del modello organizzativo Arpal e recepimento regolamento regionale delle posizioni organizzative approvato con D.G.R. n. 442 del 11/04/2019;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica", (T.U.S.P.), e ss.mm.ii. che ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di partecipazioni pubbliche, prevedendo altresì una costante e sistematica azione di monitoraggio e controllo sugli organismi societari partecipati dalle amministrazioni pubbliche;

Richiamate le "Linee di Indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 20 D.Lgs. 175/2016)" rilasciate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 e successiva errata-corrigge del 31/12/2018 che aggiornano le "Linee di Indirizzo e connessi schemi operativi per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016" rilasciate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017;

Considerato che il suddetto T.U.S.P. così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 prevede, a carico delle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni in società di capitale, una serie di adempimenti finalizzati principalmente al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, sia ai fini del contenimento della spesa, sia per dettare norme omogenee e conformi ai principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;

Rilevato che il TUSP prevede a carico delle Amministrazione pubbliche l'obbligo di procedere ad una ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni possedute (art. 24), a cui segue la previsione, a regime, della razionalizzazione periodica delle stesse, a cadenza annuale (art. 20);

Atteso che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Vista la L.R. 29 aprile 2014 n. 9 avente ad oggetto "*Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale*" che prevede la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "*Umbria Digitale*" conforme al modello comunitario dell'*in house providing*, tramite fusione per incorporazione di Webred SpA in Centralcom SpA con trasformazione di quest'ultima in Umbria Digitale S.c. a r.l.;

Visto l'art. 11, comma 8 della legge regionale sopra citata nel quale si prevede che: "*Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione (...)*";

Vista la nota PEC di ARPAL Umbria prot. n. 015746 del 21.11.2018 con la quale l'Agenzia richiedeva ad Umbria Digitale S.c. a r.l. la cessione di una quota di spettanza della Regione Umbria e la partecipazione a pieno titolo in qualità di socio;

Visto il verbale dell'Assemblea dei soci di Umbria Digitale S.c. a r.l. del 28 dicembre 2018 (Prot. Arpal E. nr 0003879 del 24/01/2019) avente ad oggetto il gradimento all'ingresso di ARPAL nella compagine societaria con assegnazione della quota pari ad € 31,36, corrispondente ad una partecipazione dello 0,000784%;

Vista la Determinazione Direttoriale di ARPAL n. 59 del 25.01.2019 recante "Attuazione di quanto disposto al comma 8 art. 11 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale. Adesione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro in qualità di socio consorziato ad Umbria Digitale S.c a r.l." con la quale ARPAL accettava la quota di partecipazione assegnata e approvava lo schema di

Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale S.c. a r.l., impegnandosi alla relativa sottoscrizione;

Dato atto che in data 24.07.2019 veniva sottoscritto l'atto di adesione di ARPAL Umbria ad Umbria Digitale S.c. a r.l. (Rep. n. 80155-80156-80161-80172-80200) Registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 3611 dell'08.08.2019;

Considerato che ARPAL Umbria, istituita con L.R. n. 1/2018 e la cui attività ha avuto avvio in data 30.06.2018, ha acquisito la partecipazione nella società Umbria Digitale S.c. a r.l. in data 24.07.2019 e pertanto si tratta del primo piano di revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 TUSP approvato dall'Agenzia;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che l'Agenzia, fermo restando quanto indicato al punto precedente, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'Agenzia;

Considerato che in data 21 novembre 2019 sono state pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, dedicato alla rilevazione delle partecipazioni societarie degli Enti pubblici, gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)", aggiornati alla situazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;

Considerato che in data 26 novembre 2020 nel medesimo sito il Dipartimento ha confermato le modalità di rilevazione e comunicazione degli esiti della ricognizione e revisione periodica già previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale che, come indicato nelle citate linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti, si compone delle seguenti parti con riferimento alla situazione al 31/12/2019: rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e scheda di dettaglio delle società partecipate; scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni e scheda per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche;

Dato atto che l'Agenzia, alla data cui deve riferirsi la ricognizione di cui al presente atto (31 dicembre 2019), ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, deteneva partecipazione esclusivamente nella società Umbria Digitale S.c. a r.l.;

Ritenuto pertanto di dover adempiere a quanto previsto dai citati articoli 20 e 26 comma 11 del D.lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Dato atto che trattandosi del primo piano di revisione periodica delle partecipazioni approvato dall'Agenzia, non risulta applicabile l'art. 20 comma 4 TUSP che prescrive l'obbligo di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche della relazione di attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Direttore
DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il documento denominato "Revisione periodica delle partecipazioni – anno 2020", "Allegato A" parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e scheda di dettaglio; scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni e scheda per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche;

2. di confermare, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione societaria diretta di cui all'Allegato A del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia in "Amministrazione Trasparente" alla sezione "Enti controllati – Società partecipate" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di provvedere all'invio di tutti i dati tramite l'apposito applicativo per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in l. 11/09/2014, n. 114, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 20 del TUSP e dalla linee guida appositamente predisposte dal Ministero del Tesoro e Corte dei Conti per le rilevazioni relative all'anno 2019.

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/03/2021

L'Istruttore

Francesca Rometti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Luigi Rossetti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2021

Il Direttore

- Luigi Rossetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2